



Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale

Modena 8.2.1963

196

A

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO  
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

Servizio IV/2°  
Prot. N. 4246 Allegati LF/ea

Risposta al f.o N.  
del

OGGETTO:

Invio verbale

- Alla Ditta F.lli. BORGATTI fu ANTONIO
- Alla G.G.I.L. - F.I.O.M.
- Alla C.I.S.L. - F.I.M.
- Alla U.I.L. - U.I.L.M.

Finale E.

Modena

Modena

Modena

Allegato alla presente si trasmette copia - debitamente registrata - del verbale di accordo firmato dalle parti in indirizzo presso lo scrivente Ufficio in data 4.2.1963, data di registro 7. Febbraio 1963.

IL DIRETTORE  
( Dr. F. Fertilio )

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 febbraio 1963, presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro di Modena, alla presenza del 1° Segretario, Dott. Leonida FALGHERA, sono convenuti i Signori:

**GARTANO BORGATTI**, in rappresentanza della Ditta Fratelli Borgatti fu Antonio, con sede in Finale E.

•  
**CASARINI ENRICO** della FIOM. - CGIL

**GAVIOLI ALBERTO** della FIM - CISL

**CASARE ANRICO & BOTTI GIANCARLO** dell' UILM - UIL

che hanno stipulato, dopo ampia e cordiale discussione, il seguente

### Accordo Precontrattuale

Art. 1) L'Azienda riconosce che il nuovo contratto di lavoro dovrà prevedere l'articolazione a livello settoriale e per i seguenti settori: SIDERURGICO = AUTOCAVIOMOTORISTICO (Comprensivo della produzione di carrozzerie) = ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO = FONDERIE DI 2° FUSIONE = CANTIERISTICO = MECCANICA GENERALE, con libertà di negoziazione nell'ambito del Contratto Nazionale, dei seguenti istituti: orario di lavoro; minimi tabellari; inquadramento professionale; indennità per lavori novivi e pesanti.

Art. 2) L'Azienda si impegna a non effettuare alcun assorbimento dei miglioramenti realizzati sia con accordo di carattere aziendale, di gruppo o di settore, sia sotto qualsiasi altra forma, sui miglioramenti che deriveranno dal rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, salvo per quanto riguarda accordi di acconto definiti a partire dal 1° luglio 1962 e per le riduzioni d'orario effettivamente applicate.

Art. 3) L'Azienda si impegna a collocare presso l'ingresso dello Stabilimento un albo a disposizione dei Sindacati di categoria aderenti alle Organizzazioni Sindacali, per l'affissione di comunicati. Tali comunicazioni dovranno riguardare materia attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. Copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione.

Art. 4) L'Azienda si impegna ad operare le trattenute per contributi sindacali e di eventuali contributi straordinari, previo rilascio di delega firmate dagli interessati e secondo procedure da concordarsi.

Art. 5) L'Azienda si impegna a concedere ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali aderenti, permessi orari retribuiti per partecipare a riunioni degli organi stessi. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a fare uso moderato di richieste di permessi. L'assenza dal lavoro dovrà essere espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette. Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra, nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, sarà concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, rinnovabili, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo per quanto riguarda l'indennità di anzianità.

Art. 6) La Ditta F.LLI BORGATTI, pur riconoscendo la validità degli accordi Intersind-ASAP sui cottimi e lavorazioni a catena ed a flusso continuo, attualmente non ne è direttamente interessata. Nel caso venisse nella determinazione di applicare una qualsiasi forma di cottimo e di introdurre il lavoro a catena ed a flusso continuo, nel periodo di validità del presente accordo, si atterrà alle formulazioni dell'Intersind-ASAP.

Art. 7) Per quanto si riferisce alle forme incentivanti collettive diverse dal cottimo (con particolare riferimento al premio di produzione) si conviene che la situazione di fatto esistente resti invariata sino al 31/12/1963.

Alla scadenza del premio di produzione testé fissato, fra l'Azienda e le Organizzazioni sindacali si procederà alla negoziazione del premio stesso in tutti i suoi elementi (base fissa e parte variabile riferita a parametri obiettivi).

Resta comunque convenuto che non dovrà verificarsi vacanza contrattuale e che la base del premio dovrà essere aumentata secondo la seguente tabella: -

<u>Base dei premi esistenti</u>	<u>Limiti di negoziazione</u>
a) inferiore al 50% del limite superiore della fascia	Restano fermi i limiti della fascia
b) resa tra 50 ed 80% del limite superiore della fascia	50% della fascia
c) resa tra 80 e 100% del limite superiore della fascia	35% della fascia
d) resa tra 100 e 120% del limite superiore della fascia	30% della fascia
e) oltre il 120% del limite superiore della fascia	25% della fascia

Art. 8) - A decorrere dal 1°/11/1962 i minimi tabellari in vigore vengono aumentati dell'11% come previsto dall'accordo Intersind del 20/11/1962 per il settore della meccanica varia.

Art. 9) Viene effettuato un nuovo inquadramento delle qualifiche professionali annuali, in base a cinque categorie operarie, due intermedie, quattro impiegatizie, con l'aumento salariale rivalutativo in base ai seguenti parametri, riferiti alla paga base del manovale comune, quale risulterà dopo la applicazione dell'aumento previsto dal precedente punto 8.

Operarie spec.	132	Equiparati 1°	191
Operarie qualif.	118	Equiparati 2°	142
Man. spec. e donne 1°	111	Impiegati 1°	255
Donne 2° e 3°	106,5	Impiegati 2°	191
Manovale comune	100	Impiegati 3°	142
		Impiegati 4°	120.

Art. 10) I minimi retributivi per i minori dai 18 ai 20 anni, saranno parificati a quelli degli operai adulti di pari categoria, all'inizio del 13° mese dell'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 11) - Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario normale di lavoro, la durata settimanale dell'orario di lavoro viene fissata nelle misure previste dall'Accordo Interconfederale del 20/11/1962, per il settore della meccanica varia:

1° Novembre 1962	47 ore
1° Gennaio 1964	46 $\frac{1}{2}$ ore
1° Gennaio 1965	45 $\frac{1}{2}$ ore

La riduzione dell'orario di lavoro alle misure sopra indicate, avverrà secondo quanto previsto dall'accordo 7/3/1958 per la riduzione dell'orario di lavoro siderurgici, ad esclusione dell'ipotesi di cui al punto 2.5 dell'accordo medesimo. La quota di cui all'art. 6, comma secondo - parte operai - del C.C.N.L. 23.10.1958 è fissata nelle misure del 10% del minimo di paga.

La riduzione dell'orario di lavoro sarà effettivamente goduta e non può essere sostituita da compenso salariale.

Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate ai fini del raggiungimento dello orario di lavoro settimanale.

Art. 12) Sono istituiti n. 2 scatti biennali di anzianità, nelle misure dell'1,50% della paga base e n. 2 scatti biennali nella misura del 2% della paga base. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto decorre dal 1° Gennaio 1963.

Art. 13) Superata la terza settimana di malattia, sarà corrisposto, per i tre giorni di carenza dell'indennità di malattia, il 50% della retribuzione. Per i giorni dal 4° al 30°, l'indennità di malattia corrisposta dall'INAM verrà integrata sino al 65% della retribuzione; per i giorni dal 31° al 60°, fino al 70%; per i giorni oltre il 60°, sino al 75%.

Art. 14) Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Gennaio 1963, la indennità di anzianità per gli operai dovrà calcolarsi in base alle seguenti norme: -

- giorni 7 (ore 56) per ciascun anno dal 1° fino al 4° compiuto;
- giorni 10 (ore 80) per ciascuno dei successivi anni oltre il 4° e sino al 10° compiuto;
- giorni 13 (104 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e sino al 15° compiuto;
- giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

./.

Art. 15) L'indennità di anzianità in caso di dimissioni (operai) verrà corrisposta nella misura del 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Art. 16) In caso di matrimonio compete agli operai ed alle operai non in prova un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi, pari a 96 ore di retribuzione globale.

Art. 17) Agli operai chiamati in servizio di leva, il periodo trascorso in servizio militare sarà riconosciuto come anzianità utile ai fini della indennità di anzianità e del preavviso, della anzianità per la determinazione dello scaglione di ferie; per la conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio e degli scatti di anzianità, sempreché abbia maturato, al momento della chiamata alle armi, una anzianità presso la Azienda F.lli Borgatti, di almeno un anno e ne maturi un ulteriore anno successivamente al congedo.

Art. 18) Perai restando il numero degli scatti e relativa percentuale, parziale rivalutazione degli scatti precedenti al 1952, come da tabella riportata dall'Accordo Intersind riguardante gli impiegati.

Art. 19) Per l'avvicinamento del trattamento normativo degli intermedi a quello degli impiegati, le parti si riuniranno per la pratica applicazione delle norme che saranno perfezionate in sede di definizione dello accordo Intersind-Assep.

Art. 20) Per quanto si riferisce agli apprendisti, si conviene di applicare l'aumento dell'11% previsto dall'art. 8 del presente accordo, che verrà aggiornato all'atto della emanazione delle nuove tabelle relative agli apprendisti, in base all'accordo Intersind-ASAP.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA DITTA F. LLI BORGATTI in persona  
*F.lli Borgatti*

P. LA F. I. O. M. - C.G.I.L.  
*Senatore Corvini*

P. LA F. I. M. - C.I.S.L.

P. L' U. I. L. M. - U.I.L.

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.M.C.  
*Senatore Corvini*



CHIARIMENTO A VERBALE

A conclusione delle trattative intercorse fra la Ditta F.LLI BORGATTI fu Antonio di Finale Emilia e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (F.I.O.M.-C.G.I.L. - F.I.M.-C.I.S.L. - U.I.L.M.-U.I.L.), allo scopo di dare pratica attuazione ai vari punti concordati, si stabilisce quanto segue: -

- 1 - L'accordo 26/10/1961 (Aziendale) resta in vigore fino al 31/12/1963. Si conviene che la percentuale del 17% prevista dall'accordo stesso debba essere conteggiata sulle paga max base in vigore al 16/8/1961. Le parti si impegnano ad incontrarsi prima della scadenza sopra riportata, per il rinnovo. Le pattuizioni stipulate all'atto del rinnovo in questione avranno comunque decorrenza dal 1/1/1964.
- 2 - Con la firma dell'accordo precontrattuale 4/2/1963, la Ditta F.lli Bergatti fu Antonio sarà esentata per tutta la durata del periodo intercorrente fra la firma dell'accordo stesso e la stipula del nuovo C.C.N.L. da qualsiasi sciopero o agitazione, attinenti al rinnovo del C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica privata.
- 3 - L'accordo precontrattuale 4/2/1963 avrà decorrenza dal 1°/11/1962 e sarà totalmente sostituito dal nuovo C.C.N.L. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, con decorrenza dalla data di stipulazione di quest'ultimo. Resta inteso che con la stipulazione del nuovo C.C.N.L. non si darà luogo ad alcun conguaglio in più o in meno.
- 4 - L'accordo precontrattuale 4/2/1963, stipulato presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.C. di Modena, verrà registrato ai sensi della Legge 5/11/1959, n. 940.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 4/2/1963

p. LA DITTA F.LLI BORGATTI fu Antonio

*[Handwritten signature]*

p. LA F.I.O.M. - C.G.I.L.

p. LA F.I.M. - C.I.S.L.

*[Handwritten signature]*

p. L'U.I.L.M. - U.I.L.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.C. DI MODENA



UFFICIO REGISTRO ATTI CIVILI E SUCCESSIONI MODENA

Registrato GRATIS al N. 1032/3 mod. 71-  
ATTI PRIVATI. - 7 FEB 1963



IL DIRETTORE  
Dr. F. FULGINITI

*[Handwritten signature]*